



CONFEDERAZIONE COBAS

Sede nazionale: Viale Manzoni 55 - 00185 Roma

Tel. 06 800 78 919

sito www.cobas.it email cobas@cobas.it

ed affermano la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera quando la nave si trova in acque internazionali, vietando qualsiasi intervento armato a bordo da parte di altri Stati. In ogni caso— ai sensi del San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea del 1994 — qualsiasi blocco è sempre e comunque vietato quando “*abbia il solo scopo di affamare la popolazione civile o di negarle altri obiettivi essenziali per la sua sopravvivenza*”, e il secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949 all’art. 3, prevede il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, nonché il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d’età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpe.

Tali norme non sono solo contenute nei trattati ma sono state formalizzate in quanto già patrimonio riconosciuto ed irrinunciabile della Comunità internazionale e tramite l’art. 10 della Costituzione — per cui “*l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*” — hanno portato ad un conseguente adattamento automatico dell’ordinamento costituzionale italiano (cfr Corte Costituzionale 32/1960, 68/1961, 48/1979, 323/1989).

Ma ora giunge la notizia che le navi sono state attaccate prospettandosi sin da ora certamente un sequestro di persona e una tentata strage, nella speranza di non apprendere l’esistenza di reati dagli esiti ancora più gravi.

Ciò incarna esattamente la fattispecie prevista dal comma 7 dell’art. 2 L.146/90 che disciplina proprio la necessità del movimento dei lavoratori di attivarsi “*in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori*”, prevedendo in tali casi che le disposizioni “*in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro*” anche per quanto riguarda i lavoratori impegnati in attività rientranti nei servizi pubblici essenziali.

Tanto premesso la scrivente O.S. Cobas Confederazione dei Comitati di Base proclama

SCIOPERO GENERALE PER TUTTI I SETTORI PRIVATI E PUBBLICI

Per l’intera giornata del 3 ottobre 2025 ai sensi l’art. 2, comma 7, della legge n.146/90

Per il **personale delle attività ferroviarie** lo sciopero inizierà dalle ore 21.00 del 02/10/25

Per il **personale delle autostrade** lo sciopero inizierà alle ore 22.00 del 02/10/25

Per i **Vigili del fuoco** lo Sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione). Inizierà, per il personale turnista, alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.

Per la **Sanità** lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 03/10/25 ottobre 2025 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore, e a questo scopo fin da ora si offre la maggiore collaborazione possibile alle singole amministrazioni per organizzare quanto necessario, anche nei ristretti tempi a disposizione.

Si rammenta, alle istituzioni in indirizzo, di garantire, per quanto possibile, il rispetto dell’informazione all’utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.

Per CONFEDERAZIONE COBAS

Piero Bernocchi — Domenico Teramo